

# Legge federale sulla metrologia (LMetr)

del 17 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente legge disciplina:

- a. le unità di misura legali e la loro utilizzazione;
- b. l'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;
- c. l'indicazione della quantità per i consumatori;
- d. l'ora ufficiale in Svizzera;
- e. i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.

## Sezione 2: Unità di misura legali

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell'11<sup>a</sup> Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14<sup>a</sup> Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 1875<sup>3</sup> sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:

RU 2012 6235

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2010 7073

<sup>3</sup> RS 0.941.291

Grandezza	Denominazione dell'unità	Simbolo
a. Lunghezza	metro	m
b. Massa	chilogrammo	kg
c. Tempo	secondo	s
d. Intensità di corrente elettrica	ampere	A
e. Temperatura termodinamica	kelvin	K
f. Quantità di sostanza	mole	mol
g. Intensità luminosa	candela	cd

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:

- attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
- stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l'utilizzazione.

**Art. 3** Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

<sup>1</sup> Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:

- commercio e transazioni commerciali;
- salute dell'essere umano e dell'animale;
- protezione dell'ambiente;
- sicurezza pubblica;
- determinazione ufficiale di fatti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all'uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.

### Sezione 3: Strumenti di misurazione

**Art. 4** Definizioni

<sup>1</sup> Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.

<sup>2</sup> Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.

**Art. 5** Strumenti di misurazione sottoposti alla legge

Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge.

**Art. 6** Riferibilità

<sup>1</sup> I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.

**Art. 7** Immissione sul mercato

<sup>1</sup> Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.

**Art. 8** Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

<sup>1</sup> Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura equivalente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.

**Art. 9** Verifica della stabilità di misurazione

<sup>1</sup> Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l'assemblaggio, lo stato, l'utilizzazione o la funzionalità dello strumento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.

**Art. 10** Obblighi per l'utilizzazione di strumenti di misurazione

Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:

- a. sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3;
- b. la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;
- c. sia adatto all'utilizzazione prevista;
- d. sia utilizzato correttamente.

**Art. 11**            Obblighi di annunciare e di informare

Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.

**Art. 12**            Controlli successivi

Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7–11 durante l'intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.

**Art. 13**            Competenze degli organi esecutivi

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi hanno diritto all'informazione e all'assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

<sup>2</sup> Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o l'utilizzazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.

**Sezione 4: Indicazione della quantità****Art. 14**

<sup>1</sup> Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all'obbligo d'indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.

<sup>3</sup> Esso fissa contenuto e forma dell'indicazione della quantità.

<sup>4</sup> Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull'imballaggio.

**Sezione 5: Definizione dell'ora****Art. 15**

<sup>1</sup> In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un'ora.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può introdurre l'ora legale per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini. L'ora legale corrisponde all'ora dell'Europa centrale aumentata di un'ora.

## Sezione 6: Esecuzione

### Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell'indicazione della quantità, nonché l'esecuzione dei controlli successivi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.

<sup>3</sup> Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato.

<sup>4</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione.

### Art. 17 Normative cantonali

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.

<sup>2</sup> Essi designano un'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Fatta salva l'approvazione dell'Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.

### Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione

<sup>1</sup> L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1.

<sup>3</sup> L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.

## Sezione 7: Emolumenti

### Art. 19

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

- a. il loro ammontare;
- b. le modalità di riscossione;
- c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

<sup>3</sup> Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

<sup>5</sup> Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.

## Sezione 8: Disposizioni penali

**Art. 20** Strumenti di misurazione non conformi alle prescrizioni, violazione dell'obbligo d'informazione

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
- b. nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.

<sup>2</sup> La pena è della multa fino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

**Art. 21** Violazione delle prescrizioni sull'indicazione della quantità

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. omette l'indicazione della quantità prescritta;
- b. immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.

<sup>2</sup> La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

**Art. 22** Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

**Art. 23** Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>4</sup> RS 946.51

<sup>5</sup> RS 313.0

**Art. 24**            Competenza

<sup>1</sup> Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.

**Sezione 9: Disposizioni finali****Art. 25**            Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1. legge federale del 9 giugno 1977<sup>6</sup> sulla metrologia;
2. legge federale del 21 marzo 1980<sup>7</sup> sull'ora.

**Art. 26**            Modifica del diritto vigente

...<sup>8</sup>

**Art. 27**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2013<sup>9</sup>

<sup>6</sup> [RU 1977 2394, 1993 3149, 2006 2197 all. n. 134, 2010 5003 all. n. 6]

<sup>7</sup> [RU 1981 84]

<sup>8</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6235.

<sup>9</sup> DCF del 16 dic. 2011.

